



## BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2015 LEGGE 431/98 – ART. 11

### II FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE II

#### VISTI:

- l'art. 11 della Legge n.431 del 9 dicembre 1998;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- la Legge n. 199 del 18 dicembre 2008;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n, 221 del 7 maggio 1999;
- la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
- la Legge n. 80 del 23 maggio 2014 (conversione il legge, con modificazioni, del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014);
- la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 3 agosto 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### RENDE NOTO

Che dal **22 maggio al 30 giugno 2015** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi - affitto per l'anno 2015 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

#### Art.1 – Requisiti per l'ammissione al bando

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso, **alla data di pubblicazione del presente bando**, dei seguenti requisiti:

##### requisiti soggettivi:

- a) **cittadinanza italiana** o di altro Stato aderente all'Unione Europea;
- b) **per i cittadini extracomunitari** possesso di regolare permesso/carta di soggiorno in corso di validità e residenza da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale;
- c) **residenza anagrafica** nel Comune di Porto Recanati e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- d) **mancaza di titolarità**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. 36/05;
- e) **reddito del nucleo familiare** calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159 del 05/12/2013 (**ISEE**) **non superiore ad € 11.661,52**. I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti **nell'anno 2013**;
- f) **valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l'accesso ai contributi e l'incidenza del canone annuo devono rientrare nei limiti di seguito elencati:**
  - f.1 FASCIA A** – valore ISEE non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5.830,76) con incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 30%;
  - f.2 FASCIA B** - valore ISEE non superiore all'importo annuo di due assegni sociali (€ 11.661,52) con incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 40%;

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013;

**FASCIA A** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente a  $\frac{1}{2}$  dell'importo annuo dell'assegno sociale;

**FASCIA B** – il contributo massimo concedibile è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente al  $\frac{1}{4}$  dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.



g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della domanda e produrre entro il 29 gennaio 2016 le ricevute d'affitto relative all'anno 2015. Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione fosse stato effettuato in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) occorre allegare l'autodichiarazione del proprietario dell'immobile (con relativo documento d'identità) che attesti l'effettiva riscossione dei canoni di affitto.

#### **requisiti oggettivi:**

- h) **contratto di locazione**, regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali, di alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina ERAP, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- i) **canone mensile di locazione**, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 600,00;
- l) **conduzione di un appartamento** di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);

#### **ART. 2 – NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Ai fine del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data di pubblicazione del Bando**,

#### **ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla erogazione del contributo è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del DPCM 159/2013 avente per oggetto i redditi da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico percepiti **nell'anno d'imposta 2013** e redditi da patrimonio mobiliare e immobiliare relativi **all'anno 2014**.

#### **ART.4 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:

- per le domande di fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 30% del valore ISEE;
- per le domande di fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 40% del valore ISEE;

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili; gli stessi verranno erogati agli aventi diritto in maniera proporzionale all'effettivo finanziamento regionale.

#### **ART.5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo indirizzata al Comune di Porto Recanati, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli, reperibili presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico e l'Ufficio Servizi Sociali, e scaricabili dal sito [www.comune.porto-recanati.mc.it](http://www.comune.porto-recanati.mc.it).

La domanda sottoscritta dal richiedente dovrà essere compilata in ogni sua parte.

**LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE-**

#### **ART.6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande devono essere presentate **entro il termine del 30 giugno 2015** pena l'esclusione del bando stesso. Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale fa fede la data del timbro postale.

#### **ART.7 – NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI**

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per la locazione e/o deposito cauzionale per la stipula di nuovo contratto relativamente al medesimo periodo (anno 2015), compresi quelli per l'autonoma sistemazione connessi con l'evento sismico del 1997 (art.7 ordinanza Ministero Interni n. 2688 del 28.09.1977 e succ. modificazioni).

Nel caso il richiedente percepisca un analogo contributo durante il corso dell'anno 2015, questi avrà cura di dichiararlo. Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti espressamente stabiliti con Legge.



## **ART. 8 GRADUATORIE E PUNTEGGI**

I concorrenti saranno suddivisi in due graduatorie relative alle seguenti fasce di reddito:

**fascia A** comprendente i nuclei familiari il cui valore ISEE non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale - € 5.83076 – rispetto al quale l'incidenza del canone annuo risulti non inferiore al 30%;

**fascia B** comprendente i nuclei familiari il cui valore ISEE non sia superiore all'importo annuo di due assegni sociali - € 11.661,52 – rispetto al quale l'incidenza del canone annuo risulti non inferiore al 40%.

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle due rispettive graduatorie secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE e fatte salve le riserve di cui all'art. 2. Nei casi di uguale percentuale di incidenza/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

## **ART. 9 – CONTROLLI**

Le autocertificazioni rese all'atto di presentazione della domanda ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 2/8/12/2000, n. 445, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendacità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge.

## **ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Al fine di poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca dati/informazioni indicati nel modello di domanda. Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Servizio Servizi Sociali del Comune. L'incaricato al trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;
- sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Funzionario Servizio Servizi Sociali, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. La normativa che prevede gli obblighi e i compiti relativi al trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazione e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii.

Porto Recanati, lì 22 Maggio 2015

IL RESPONSABILE SETTORE II  
Dott. Guido Cittadini